





# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**DEL**

**GARANTE DEI DIRITTI  
DELLA PERSONA DISABILE**

## **Art. 1**

### **DEFINIZIONI**

1.1 Presso il Comune di Napoli (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante dei Diritti della Persona Disabile" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

## **Art. 2**

### **NOMINA E REQUISITI**

2.1 Il Garante opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal settore Politiche Sociali del Comune ogni tre anni, l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2.2 il Garante è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui all'art. 32 dello Statuto del Comune.

2.2 È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina  
o  
in psicologia;

b) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

ed inoltre:

c) dia ampia garanzia di indipendenza;

d) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

e) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

2.3 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.4 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

## **Art. 3**

## ATTIVITÀ E SEDE

3.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

3.2 Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.

3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale.

3.4 Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.

3.5 Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune - previa richiesta anticipata - la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

3.6 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale, lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

## Art. 4

### FUNZIONI

4.1 Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;

## Art. 5

### OBIETTIVI E FINALITÀ

5.1 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante:

- a) comunica all'"Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità" le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;